

Prot. n. 4923 del 10.02.2017

OGGETTO Interrogazione: - Farmacia di Turno Festivo – Cortona – Divieto di accesso veicoli adibiti a persone con limitate o impedita capacità motorie e mezzi di Polizia;

- Polizia Municipale – mancanza informazioni su organizzazione eventi nel centro storico;
- Turni Festivi Farmacie – Aggiornamento sito internet del Comune di Cortona fermo al 2015;

Consigliere Comunale: Fabio Berti

Data Interrogazione: 09/01/2017

In relazione alle richieste contenute nell'interrogazione di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

1. La Farmacia Chiarabolli di Montecchio e' stata autorizzata all'apertura ed esercizio , con atto SUAP n. 65 del 7/12/2016, successivamente i Farmacisti hanno proposto la turnazione aggiungendo alle cinque Farmacie, la Farmacia di Montecchio alla 6° settimana.

Questo Comune ha provveduto a richiedere il parere, come previsto dalla LRT n. 16/2000 alla ASL , all'Associazione dei Farmacisti e all'Ordine dei Farmacisti.

Solamente la ASL ha inviato parere favorevole il 22.12.2016 , successivamente e' stata emanata l'ordinanza n. 3 del 5.1.2017, con la seguente turnazione, inserita nel sito successivamente:

- 1° settimana Farmacia Lucente Cortona;
- 2° settimana Farmacia Bianchi Camucia;
- 3° settimana Farmacia Ricci Tavarnelle;
- 4° settimana Farmacia Comunale Camucia;
- 5° settimana Farmacia Boncompagni Terontola;
- 6° settimana Farmacia Chiarabolli Montecchio;

2. L'Ente proprietario della strada, in questo caso il Comune, è il soggetto individuato dal legislatore per la regolamentazione della circolazione nel rispetto dei principi dell'art. 1 del Codice della Strada recante "*principi generali*" tutelando in via principale la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Le manifestazioni, come anche le fiere ed i mercati, si possono svolgere in una *strada* nella misura in cui l'area sia sottratta alla normale destinazione, ossia alla circolazione di veicoli. Diversamente non potrebbero queste iniziative essere svolte mediante il posteggio di veicoli commerciali, di banchi ed altre occupazioni connesse, né i pedoni potrebbero muoversi tra i banchi sulle parti della strada destinate alla circolazione dei pedoni. Pertanto, le aree in cui si svolgono dette manifestazioni, devono essere oggetto di apposita ordinanza di chiusura al traffico nell'orario di svolgimento. Ove si riscontrino esigenze di assoluta necessità e si ritenga indispensabile consentire l'attraversamento dell'area interessata, potrebbero essere adottati appositi accorgimenti temporanei quali il posizionamento di transenne a delimitazione dei percorsi o la presenza

degli agenti sul posto. Nessuna segnalazione di assoluta necessità risulta pervenuta alla data del 26 dicembre 2016 presso la nostra centrale operativa.

3. Premesso che i veicoli delle forze di polizia possono transitare nelle zone a traffico limitato del centro storico di Cortona, il rispetto di un'area, quale via Nazionale, che sebbene individuata come zona a traffico limitato presenta spiccate caratteristiche di area pedonale, è tale per cui i veicoli autorizzati al transito, compresi anche quelli delle forze di polizia, evitano nel possibile di impegnare questa area di particolare pregio e spesso frequentata da numerosi pedoni. Il servizio nel centro storico degli agenti di Polizia Municipale privilegia il rispetto delle soste e della regolamentazione delle zone a traffico limitato per lo svolgimento del quale è imprescindibile la presenza a piedi dell'operatore nelle dette aree.
4. *Il codice della strada affida all'ente proprietario della strada, nel caso al Comune, la collocazione e la manutenzione della segnaletica. Ciò non esclude che la collocazione della segnaletica possa essere affidata al privato autorizzato ad occupare il suolo pubblico e a chiudere la strada per una manifestazione. Tuttavia l'ente proprietario della strada non si spoglia della responsabilità che gli deriva dall'obbligo di custodia in caso di danni a cose e persone. Nel caso in questione chi dispone il provvedimento di regolamentazione del traffico ha trasmesso tempestivamente l'atto, nel caso l'ordinanza, alla ripartizione tecnica responsabile della corretta collocazione, collocazione che avrebbe dovuto essere effettuata la mattina del 26.12.2016, giorno festivo. La collocazione è quindi avvenuta con il materiale messo a disposizione sul luogo che, come giustamente rilevato, riportava erroneamente il segnale di senso vietato anziché di divieto di transito. Quanto al supporto si evidenzia che per i segnali mobili installati per esigenze temporanee possono essere utilizzate basi mobili in grado di assicurare la stabilità del segnale nelle condizioni di impiego la cui valutazione è ovviamente rimessa all'ufficio preposto.*
5. L'affermazione nell'ordinanza n. 275 del 22.12.2016 "che dovessero essere in programma" è inserita in un inciso che costituisce mero refuso della ordinanza n. 306/2011 con la quale veniva disciplinata la circolazione stradale ogni IV domenica del mese in occasione della Mostra Scambio "Ritorno al passato".
6. L'ordinanza n. 275 è stata adottata e pubblicata all'Albo Pretorio in data 22.12.2016 a cura della Polizia Municipale in conseguenza dello spostamento della data della manifestazione sopra indicata da domenica 25.12.2016 a lunedì 26.12.2016 poiché l'ordinanza n. 306/2011 disciplina, lo ripetiamo, la circolazione stradale limitatamente alla IV domenica di ogni mese. La pubblicazione della iniziativa e della diversa disciplina della circolazione stradale sul sito del Comune di Cortona, non a cura della Polizia Municipale, è indipendente dagli adempimenti di legge, nel caso adozione e pubblicazione all'Albo Pretorio di una ordinanza al codice della strada, attenendo la stessa a informazione all'utenza per la quale non sono stabiliti termini di legge perentori, assoggettandosi solo a valutazioni di mera opportunità.

Cordiali saluti

Assessore alla P.M.

Gustinelli Enrico

